



*Conferenza permanente interregionale
per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto*
UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE n. 23 del 10 ottobre 2019

OGGETTO: Designazione agente contabile della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto e individuazione del responsabile del deposito del conto giudiziale degli agenti contabili.

Proponente/i: Presidente Domenico Donato Battaglia

Relatore (se diverso dal proponente): _____

L'anno duemiladiciannove, addì dieci, del mese di ottobre, alle ore 14.35, nella sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto, regolarmente convocato.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Pres.	Ass.	Firma
Presidente	BATTAGLIA Domenico Donato	si		
Delegata Presidente dell'A.R.S.	AMATA Elvira	//	//	
Vicepresidente	ZAFARANA Valentina	//	//	
Vicepresidente	NERI Giuseppe	si		
Segretario	PRIOLO Maurizio	si		

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO CHE:

- il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed in particolare l'articolo 178 ricomprende tra gli agenti contabili: *“a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dello stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”*;
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, all'articolo 74 sancisce l'obbligo per gli agenti contabili di rendere il conto della loro gestione entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, all'articolo 44 attribuisce alla Corte dei Conti la giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti;
- la legge 8 ottobre 1984, n. 658, all'articolo 2, comma 1, estende la giurisdizione della Corte dei Conti a *“i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali”*;
- il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) prevede, tra l'altro, all'articolo 138, commi 1 e 2, che le amministrazioni comunichino alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale;
- il suddetto d.lgs. n. 174/2016, all'articolo 139, comma 2, statuisce che *“l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”*;

RAVVISATA la necessità di individuare gli agenti contabili operanti all'interno della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto, di seguito denominata Conferenza, e di individuare il responsabile del deposito del conto giudiziale degli agenti contabili presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti;

TENUTO CONTO CHE dal combinato disposto delle vigenti disposizioni legislative, si può affermare che il profilo di agente contabile ricorre per le persone fisiche o giuridiche che, per contratto o compiti di servizio, inerenti al rapporto di lavoro, già in atto con l'ente, sono preposte allo svolgimento e alla cura delle operazioni contabili previste e regolate dalle speciali norme di contabilità;

RILEVATO CHE da una ricognizione effettuata nell'ambito della struttura della Conferenza, sulle attività e sulle risorse umane, è emerso che all'interno dell'Ente è presente la figura del seguente agente contabile:

- Tesoriere, aggiudicatario del Servizio di Tesoreria della Conferenza, giusta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 20 del 29 maggio 2018;

VISTI:

- la legge della Regione Calabria n. 12 del 27 aprile 2015 (Legge di stabilità regionale);
- il Regolamento interno della Conferenza, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 53 del 25 settembre 2015;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 novembre 2017;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- di designare l'Istituto bancario quale Agente Contabile Tesoriere;
- di attribuire allo stesso le funzioni specifiche e le responsabilità connesse alla nomina espressamente previste dalle norme richiamate;
- di stabilire che l'agente contabile rende il conto della propria gestione al Presidente della Conferenza secondo le modalità e i termini indicati dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
- di individuare l'Avv. Maria Stefania Lauria, quale responsabile del procedimento di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
- di individuare il Dott. Andrea Irace, quale responsabile del deposito del conto giudiziale dell'agente contabile presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 139 comma 2 del d.lgs. n. 174/2016;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti della Conferenza e agli interessati.

Il Segretario
Maurizio Priolo

Il Presidente
Domenico Donato Battaglia